



**Disposizioni di vigilanza in materia di
procedura di valutazione dell'idoneità degli
esponenti di banche, intermediari finanziari,
istituti di moneta elettronica, istituti di
pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti**



Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

- 1.1. L'idoneità degli esponenti aziendali e degli organi di amministrazione e controllo costituisce un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.
- 1.2. La responsabilità di individuare esponenti idonei e assicurare un'adeguata composizione quali-quantitativa degli organi di amministrazione e controllo fa capo all'intermediario; questo deve anche garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati non solo al momento della nomina dell'esponente, ma per tutta la durata dell'incarico (1).
- 1.3. Il TUB prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A tal fine, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario. L'individuazione dei requisiti, dei criteri, dei limiti al cumulo degli incarichi e delle cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica è demandata dal TUB ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto può determinare i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza (2). Si riporta, per comodità, nell'Allegato A, il testo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169, di seguito il "Regolamento".
- 1.4. Le presenti disposizioni disciplinano aspetti procedurali connessi e funzionali alla valutazione degli esponenti da parte della Banca d'Italia (3). Resta ferma l'osservanza da parte degli intermediari delle disposizioni del Regolamento. Per quanto non diversamente previsto dalle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute o richiamate nel Regolamento stesso.

2. Fonti normative

- 2.1. La materia è regolata dalle disposizioni del TUB e in particolare:

⁽¹⁾ Vengono inoltre in rilievo, ove applicabili, le disposizioni sugli obblighi di identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa considerata ottimale e sull'autovalutazione degli organi previste nella Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV e Sezione VI. Si richiama in particolare il ruolo del comitato nomine nel processo di valutazione dell'idoneità degli esponenti, ai sensi dell'articolo 26 TUB.

⁽²⁾ Cfr. anche Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 "Il sistema dei controlli interni".

⁽³⁾ Per quanto riguarda le banche, restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca Centrale Europea nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013.



Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

- l'articolo 26, che disciplina i requisiti di idoneità degli esponenti aziendali;
- l'articolo 51, concernente la vigilanza informativa sulle banche;
- l'articolo 62, che disciplina i requisiti di idoneità degli esponenti delle società capogruppo di un gruppo bancario;
- gli articoli 110, comma 1-*bis*, 112, comma 2, 114-*quinqies*.3, comma 1-*bis*, 114-*undecies*, comma 1-*bis*, e 96-*bis*.3, comma 3, che estendono l'applicazione di alcuni dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dall'articolo 26 agli esponenti, rispettivamente, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'articolo 159, sulle competenze delle regioni a statuto speciale;

e inoltre:

- dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti, ai sensi degli articoli 26, 110, comma 1-*bis*, 112, comma 2, 114-*quinqies*.3, comma 1-*bis*, 114-*undecies*, comma 1-*bis*, 96-*bis*.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali (4) (Allegato A).

2.2. Vengono inoltre in rilievo:

- la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
- il regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate;
- gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati "*Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*".

2.3. Si richiamano per completezza altresì:

⁽⁴⁾ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 310 del 15 dicembre 2020.



Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

- le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di *“Corporate governance principles for banks”*, luglio 2015; *“Core principles for effective banking supervision”*, settembre 2012;
- la guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della BCE.

- 2.4. Si rammenta infine che per l'inosservanza dell'articolo 26 TUB si applicano le sanzioni amministrative previste dal Titolo VIII, Capo V e Capo VI del TUB.

3. Ambito di applicazione e destinatari della disciplina

- 3.1. Le presenti disposizioni disciplinano la procedura per la valutazione e le comunicazioni alla Banca d'Italia (5) in merito all'idoneità degli esponenti degli intermediari e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, nonché al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento.
- 3.2. Esse riguardano gli intermediari a cui si applica il Regolamento ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del medesimo Regolamento (6): oltre a banche, intermediari finanziari (7), istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti, vi rientrano inoltre anche Bancoposta e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (8).
- 3.3. Restano fermi i poteri della Banca Centrale Europea in materia di idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, adeguata composizione collettiva degli organi e limiti al cumulo degli incarichi nelle banche qualificate come significative ai sensi del regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013.

4. Procedimenti amministrativi

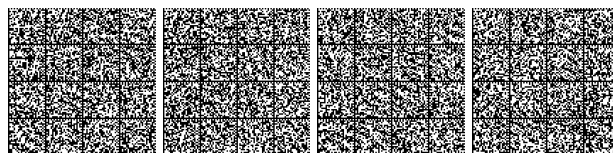
- 4.1. La Banca d'Italia dichiara la decadenza degli esponenti in caso di difetto di idoneità o di violazione del limite al cumulo degli incarichi, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26 TUB, nelle modalità e nei tempi definiti dalle presenti disposizioni.

(5) Cfr. articolo 93 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea.

(6) Con riferimento alle società capogruppo di un gruppo bancario, le presenti disposizioni si applicano alle società di partecipazione finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia.

(7) Sono inclusi i confidi tenuti all'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, nonché le società fiduciarie tenute all'iscrizione nella sezione separata del medesimo albo.

(8) Alle attività di Bancoposta svolte da Poste Italiane si applica, tra gli altri, l'articolo 26 del TUB ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144. Secondo quanto previsto dell'articolo 5, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si applica il Titolo V del TUB - e quindi anche l'articolo 110, comma 1-bis, TUB, che disciplina i requisiti degli esponenti degli intermediari finanziari, *“tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269”*.



Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

SEZIONE II

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ E COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. **Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare**
 - 1.1. Ai sensi del Regolamento, quando la nomina dell'esponente spetta all'assemblea, la valutazione dell'idoneità è condotta dall'organo competente entro 30 giorni dalla nomina. Entro il medesimo termine, ove ne ricorrano i presupposti, l'organo competente dichiara la decadenza dall'ufficio dell'esponente o adotta, ove consentito, le eventuali misure correttive. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza vanno tempestivamente avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.
 - 1.2. Per consentire la valutazione da parte dell'organo competente, gli esponenti presentano all'organo competente, che l'acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneità ⁽¹⁾.
 - 1.3. È rimessa alla responsabilità dell'organo competente la valutazione della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione.
 - 1.4. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta in volta interessato ⁽²⁾, utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonché ogni altra informazione rilevante disponibile. Per gli intermediari cui si applicano gli articoli 11 e 12 del Regolamento, deve inoltre essere condotta la valutazione dell'adeguata composizione collettiva dell'organo di appartenenza, tenuto conto delle nuove nomine e dei risultati dell'identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in base al medesimo articolo 12 del Regolamento ⁽³⁾.
 - 1.5. Come previsto dall'articolo 23, comma 6, del Regolamento, il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l'organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal Regolamento stesso ⁽⁴⁾. Nell'assicurare il puntuale rispetto di questo adempimento, gli intermediari prestano particolare attenzione a riportare nel verbale il

⁽¹⁾ Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive nel rispetto della normativa vigente.

⁽²⁾ Si richiama l'articolo 53, comma 4, secondo periodo, TUB per la cui violazione è prevista la sanzione disciplinata dall'articolo 144-sexies, TUB.

⁽³⁾ Cfr. anche Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 2 lettera c), nonché Sezione VI.

⁽⁴⁾ Se sono riscontrati difetti di idoneità che, ai sensi del Regolamento, possono essere colmati attraverso specifiche misure, il verbale indica inoltre quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per le quali, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal Regolamento.



Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti previsti dal Regolamento che possono richiedere valutazioni da parte dell'organo competente connotate da un margine di discrezionalità, fermi in ogni caso i parametri previsti dal Regolamento stesso (es. per l'applicazione degli articoli 4, 5, 10, 11, 12, 15 e 16 del Regolamento riguardanti la correttezza, la competenza, la composizione collettiva degli organi, l'indipendenza di giudizio e la disponibilità di tempo nonché, ove consentito, per l'adozione di misure correttive).

- 1.6. Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, qualora gli esponenti siano già stati valutati favorevolmente dalla capogruppo nell'ambito della consultazione prevista dalla Circolare 285 (Parte Terza, Capitolo VI, Sezione III, paragrafo 1.2), l'organo competente della banca di credito cooperativo affiliata può far proprie le analisi, le motivazioni e le conclusioni della capogruppo, ferma in ogni caso la responsabilità dell'organo stesso per la valutazione effettuata e la decisione assunta sull'idoneità degli esponenti e, più in generale, sul rispetto delle previsioni del Regolamento.
- 1.7. Copia del verbale della riunione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente (5). Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il termine è pari a 50 giorni (6). La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante l'idoneità dell'esponente, fissando eventualmente un termine per la trasmissione.
- 1.8. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del TUB, la Banca d'Italia valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dall'intermediario ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del TUB, e del Regolamento. La Banca d'Italia può richiedere agli esponenti sottoposti a valutazione di partecipare a interviste di cui viene redatto apposito verbale.
- 1.9. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale di cui al paragrafo 1.7 (7), la Banca d'Italia può: i) richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a

(5) Nel verbale della riunione nell'ambito della quale vengono condotte le valutazioni di idoneità devono essere riportate le specifiche misure adottate, ove consentito dal Regolamento, per colmare difetti di idoneità e le ragioni per le quali esse sono reputate sufficienti ad assicurare l'idoneità. Il verbale deve inoltre contenere le valutazioni in merito all'eventuale assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo. Nel caso di pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, ferma l'applicazione dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento vengono trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche i pareri previsti dal medesimo articolo. Il verbale dà conto degli elementi informativi analizzati e della documentazione acquisita o comunque esaminata a supporto della delibera. In aggiunta al verbale, sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno i seguenti documenti: *curriculum vitae* dell'esponente, consenso al trattamento dei dati personali (*privacy statement*) e altre informazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia (es., questionari standardizzati per la verifica dei requisiti).

(6) Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il verbale è trasmesso alla Banca d'Italia dalla capogruppo, per conto delle banche di credito cooperativo affiliate.

(7) Non trattandosi di un termine procedimentale, il termine dei 120 giorni non è suscettibile di interruzione o sospensione.



Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

colmare eventuali carenze (8), ove non risultanti già dal verbale stesso; oppure ii) avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del TUB; il procedimento si conclude entro 30 giorni. La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza. Nel caso *sub i*), la Banca d'Italia può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive; il procedimento si conclude entro 30 giorni.

- 1.10. Per agevolare il confronto tra la Banca d'Italia e gli intermediari nella successiva valutazione di idoneità e favorire, in particolare, un processo ordinato di eventuale successione nelle posizioni di vertice degli intermediari, il soggetto che intende presentare candidati per le nomine assembleari in società capogruppo di gruppi bancari e banche individuali non appartenenti a gruppi bancari che non siano di minori dimensioni e complessità operativa può trasmettere alla Banca d'Italia, in tempo utile prima della presentazione stessa, le informazioni disponibili e, ove possibile, le proprie valutazioni riguardanti l'idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza (*i.e.*, presidente del consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di sorveglianza, amministratore o consigliere delegato, direttore generale, presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione). Anche quando ci si avvale della facoltà prevista dal presente paragrafo, resta ferma la procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti condotta dopo la nomina secondo quanto previsto dai paragrafi da 1.1 a 1.9.
- 1.11. La procedura prevista dal presente paragrafo 1 si applica anche: (i) nel caso in cui l'organo competente attribuisca ad alcuni dei suoi componenti in carica il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato in un momento successivo a quando la loro idoneità è stata valutata dallo stesso organo competente a seguito della nomina (9); (ii) alla nomina degli esponenti delle banche pubbliche residue di cui all'articolo 151 TUB, anche in assenza di una nomina assembleare (10); (iii) alla nomina degli esponenti delle banche di credito cooperativo nominati per via extra-assembleare dalla capogruppo, secondo quanto previsto dalla Circolare 285, Parte Terza, Capitolo VI, Sezione 3, Paragrafo 1.2.
- 1.12. Il presente paragrafo 1 si applica inoltre ai casi di rinnovo degli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 69-*vicies-semel*, TUB; le valutazioni di idoneità della Banca d'Italia sono quindi compiute ai sensi delle presenti disposizioni, tenendo conto di

(8) Nel novero delle misure è inclusa, se del caso, la sottoscrizione di specifici impegni, nei confronti dell'intermediario, da parte degli esponenti sottoposti a valutazione.

(9) Nel modello dualistico, questa previsione si applica all'attribuzione dei ruoli di presidente del consiglio di gestione o di consigliere delegato; nel modello monistico si applica all'attribuzione del ruolo di presidente del comitato per il controllo sulla gestione da parte del comitato stesso.

(10) Quindi la procedura prevista dal paragrafo 2 non si applica, in ogni caso, alla nomina degli esponenti delle banche pubbliche residue di cui all'articolo 151 TUB.



Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

quelle effettuate dall'organo competente. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 1.7, le valutazioni dell'organo competente sono trasmesse alla Banca d'Italia quanto prima e, comunque, non oltre 30 giorni dalla nomina. Gli esiti della valutazione di idoneità da parte della Banca d'Italia sono contenuti nel provvedimento di approvazione previsto dal comma 4 dell'articolo 69-*vicies-semel*, TUB.

2. Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei responsabili delle principali funzioni aziendali

- 2.1. Nei casi in cui la nomina degli esponenti non spetti all'assemblea (11) e nel caso di nomina dei responsabili delle principali funzioni aziendali, la valutazione dell'idoneità è condotta prima della nomina.
- 2.2. L'organo competente (12) effettua la valutazione di idoneità e trasmette copia del verbale alla Banca d'Italia (13). La nomina dell'esponente o del responsabile non può essere perfezionata prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia (14). La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 90 giorni; in questo caso, l'esponente o il responsabile può essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione. Se la Banca d'Italia ravvede motivi ostativi alla nomina dell'esponente o del responsabile ne dà comunicazione all'intermediario entro il suddetto termine di 90 giorni; la Banca d'Italia può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze (15), ove non risultanti già dal verbale stesso.
- 2.3. L'intermediario comunica alla Banca d'Italia l'avvenuta nomina entro 5 giorni. Entro 30 giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 TUB quando l'esponente sia nominato nonostante la Banca d'Italia abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente su richiesta della Banca d'Italia siano dalla stessa ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze. Il procedimento si conclude entro 30 giorni.
- 2.4. Si applicano le previsioni dei paragrafi da 1.2 a 1.5 per quanto riguarda la documentazione che l'esponente e il responsabile della principale funzione aziendale

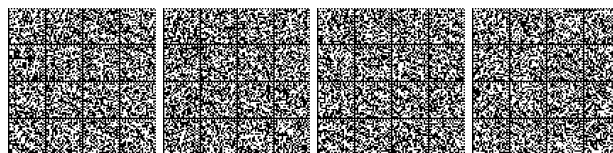
⁽¹¹⁾ Vi rientrano, ad esempio, la nomina del direttore generale, nel caso in cui sia assegnata dallo statuto all'organo di amministrazione e degli amministratori nominati per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

⁽¹²⁾ La valutazione dell'idoneità dei componenti proposti per il consiglio di gestione è effettuata dal consiglio di sorveglianza che trasmette alla Banca d'Italia copia del verbale contenente le valutazioni.

⁽¹³⁾ Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il verbale è trasmesso alla Banca d'Italia dalla capogruppo, per conto delle banche di credito cooperativo affiliate.

⁽¹⁴⁾ Non trattandosi di un termine procedimentale, il termine dei 90 giorni non è suscettibile di interruzione o sospensione.

⁽¹⁵⁾ Nel novero delle misure è inclusa, se del caso, la sottoscrizione di specifici impegni, nei confronti dell'intermediario, da parte degli esponenti sottoposti a valutazione.



Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

devono presentare all'organo competente, gli obblighi in capo a quest'ultimo di verifica della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione, le modalità di delibera e di redazione del relativo verbale (16).

- 2.5. In casi eccezionali di urgenza (17), analiticamente valutati e motivati dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti, la nomina può essere effettuata prima che l'organo competente abbia valutato l'idoneità dell'esponente o del responsabile della principale funzione aziendale. Le ragioni di urgenza devono risultare dal verbale della riunione dell'organo competente che ha valutato l'idoneità dell'esponente o del responsabile della principale funzione aziendale. Conseguentemente, si applica il paragrafo 1.

3. Procedura per la valutazione dell'idoneità dei componenti supplenti dell'organo di controllo

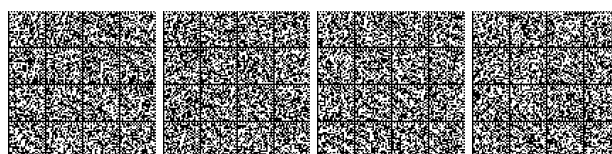
- 3.1. La valutazione dell'idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti ai sensi del paragrafo 5; essa non è ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo. Entro 30 giorni dal subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo, l'intermediario comunica alla Banca d'Italia l'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina (18).
- 3.2. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 3.1, in considerazione delle peculiarità della carica, gli eventi sopravvenuti che ai sensi del Regolamento sono idonei ad incidere sulla disponibilità di tempo o sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi del sindaco supplente possono essere valutati al momento dell'eventuale subentro come sindaco effettivo; in questo caso, il termine per la valutazione da parte dell'organo competente ai sensi del paragrafo 5.2 decorre dalla data del subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo.

4. Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo

(16) Nel verbale della riunione nell'ambito della quale vengono condotte le valutazioni di idoneità devono essere riportate le specifiche misure adottate, ove consentito dal Regolamento, per colmare difetti di idoneità e le ragioni per le quali esse sono reputate sufficienti ad assicurare l'idoneità. Il verbale deve inoltre contenere le valutazioni in merito all'eventuale assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo. Il verbale dà conto degli elementi informativi analizzati e della documentazione acquisita o comunque esaminata a supporto della delibera. In aggiunta al verbale, sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno i seguenti documenti: *curriculum vitae* dell'esponente, consenso al trattamento dei dati personali (*privacy statement*) e altre informazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia (es., questionari standardizzati per la verifica dei requisiti).

(17) Rappresentano casi eccezionali di urgenza, ad esempio, l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti *quorum* deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti; la cessazione inattesa della carica di un responsabile di una funzione aziendale di controllo e l'esigenza di provvedere celermente alla sua sostituzione in relazione a criticità connesse con l'esercizio della funzione stessa.

(18) Ad esempio, la rinuncia ad alcuni incarichi per assicurare il rispetto dei limiti eventualmente applicabili.



Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

- 4.1. L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, calcolato rispetto ai limiti indicati all'articolo 17 del Regolamento e determinati anche in base a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento, è consentita secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento e con le seguenti modalità:
- a) se l'incarico non esecutivo aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nella banca, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità, nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dai paragrafi 1 o 2;
- b) viceversa (*i.e.* se un esponente, già in carica presso la banca, intende assumere un incarico non esecutivo aggiuntivo), la banca trasmette alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento. L'assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia (19). La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 60 giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico non esecutivo aggiuntivo subito dopo la ricezione della comunicazione. Se la Banca d'Italia ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo, ne dà comunicazione all'intermediario entro il suddetto termine di 60 giorni.
- 4.2. Nell'ipotesi *sub* b), entro i 5 giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. Entro 30 giorni da questa comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 TUB, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dalla Banca d'Italia; il procedimento si conclude entro 30 giorni.
- 4.3. Nell'ipotesi *sub* b), in casi eccezionali analiticamente valutati e motivati dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti, l'esponente può assumere l'incarico non esecutivo aggiuntivo prima che l'organo competente abbia svolto le proprie valutazioni; conseguentemente, si applica il paragrafo 1.

5. Eventi sopravvenuti e rinnovi

- 5.1. Se, dopo la nomina degli esponenti o dei responsabili delle principali funzioni aziendali, si verificano eventi sopravvenuti (20) che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'intermediario, incidono sulla situazione dell'esponente o responsabile, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione

⁽¹⁹⁾ Non trattandosi di un termine procedimentale, il termine dei 60 giorni non è suscettibile di interruzione o sospensione.

⁽²⁰⁾ Ai fini delle presenti disposizioni, sono eventi sopravvenuti tutte le circostanze rilevanti per la valutazione dell'idoneità dell'esponente.



Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

collettiva dell'organo, gli organi competenti effettuano una nuova valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali interessati, nonché dell'adeguatezza della propria composizione collettiva e del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi (cfr. articolo 23, comma 1, del Regolamento).

- 5.2. L'organo competente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui è venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettua una nuova valutazione di idoneità limitatamente ai profili sui quali gli eventi sopravvenuti rilevanti incidono. Copia del verbale della riunione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni. Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il suddetto termine è pari a 50 giorni (21). Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale (22) la Banca d'Italia può richiedere all'organo competente di individuare misure idonee a colmare eventuali carenze, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, TUB e del Regolamento o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 TUB; il procedimento si conclude entro 30 giorni.
- 5.3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del Regolamento, non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina (23), fatto salvo quando ricorrono eventi sopravvenuti rilevanti (24).

6. Sospensione dagli incarichi

- 6.1. L'esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'articolo 6, commi 1 e 2, del Regolamento, ne dà comunicazione all'organo competente senza indugio.
- 6.2. L'organo competente dichiara la sospensione dell'esponente senza indugio dal momento in cui è stato informato dall'esponente stesso o dal momento in cui è venuto a conoscenza della situazione rilevante.
- 6.3. Della dichiarazione di sospensione è data informazione alla Banca d'Italia entro 5 giorni. La Banca d'Italia viene altresì prontamente informata in merito alla decisione dell'organo competente di pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso.
- 6.4. Restano ferme le altre previsioni contenute nell'articolo 6 del Regolamento.

(21) Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il verbale è trasmesso alla Banca d'Italia dalla capogruppo, per conto delle banche di credito cooperativo affiliate.

(22) Non trattandosi di un termine procedimentale, il termine dei 120 giorni non è suscettibile di interruzione o sospensione.

(23) Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina transitoria del Regolamento.

(24) Si considera rinnovo anche la nomina da parte dell'assemblea di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.



Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

SEZIONE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1.1. Le disposizioni previste dal presente Provvedimento si applicano alle nomine (25) effettuate successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II, successivi alla data di entrata in vigore delle presenti Disposizioni e riguardanti nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento.
- 1.2. In aggiunta alle ipotesi di decadenza previste dalla Sezione II, resta fermo il potere della Banca d'Italia di avviare un procedimento d'ufficio, della durata di 30 giorni, volto a pronunciare la decadenza in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti o di violazione dei limiti al cumulo degli incarichi.

⁽²⁵⁾ Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, si fa riferimento ai casi di nuova nomina disciplinati dall'articolo 26 del Regolamento.

